**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 3**

*Sostituirlo con il seguente:*

“1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) limitare l’obbligo di costituzione con atto pubblico alle associazioni che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

b) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, attribuendo al notaio l’accertamento delle relative condizioni e di quanto previsto in applicazione delle successive lettere *c)* e *d)*;

c) disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, nel rispetto della certezza nei rapporti con i terzi e della tutela dei creditori;

d) definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e atti costitutivi;

e) prevedere obblighi di trasparenza e di informazione attraverso forme di pubblicità dei bilanci, ovvero dei rendiconti nel caso di organizzazioni di dimensioni minori, nonché attraverso la pubblicità degli altri atti fondamentali dell’ente;

f) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione alla partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi e al rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

g) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili;

h) prevedere, per gli enti privi di personalità giuridica, specifiche forme di tutela delle parti in sede di compravendite immobiliari.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 4**

*Al comma 1, sostituire, l'alinea* e le lettere *da* a) a d) *con le seguenti*:

“1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, mediante la redazione di un Codice che stabilisca le disposizioni generali e comuni, il loro coordinamento nel rispetto del principio di specialità, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) identificare il Terzo settore come costituito dal complesso degli enti privati che possiedono le seguenti caratteristiche, indicate in statuto, costituenti requisito per l’accesso alle agevolazioni e soggette alle verifiche di cui alla lettera *g)*:

1. perseguimento di finalità civiche e solidaristiche come obiettivo generale dell’ente;
2. svolgimento delle attività in settori di utilità sociale, come previsti all’articolo 10, comma 1, del D.Lgs 460/1997 e all’articolo 2 del D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155, unificando le definizioni e con l’aggiunta del commercio equo e solidale, delle attività aggregative e ricreative, dei servizi per il lavoro finalizzati all’inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell’alloggio sociale e dell’erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente. E’ consentito il periodico aggiornamento dei settori di utilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
3. perseguimento di benefici di interesse generale, determinati dal valorizzare e rendere più fruibili beni e servizi di utilità sociale, anche contrastando la discriminazione economica ed escludendo ogni altra forma di discriminazione dei destinatari;
4. previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d).

b)definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 4**

Al comma 1, sostituire la lettera *e)* con la seguente:

"e) definire criteri e vincoli che caratterizzano l’attività d’impresa in quanto svolta in settori di utilità sociale, distinguendo se rivolta alla vendita a terzi a prezzo pieno, ridotto o simbolico, ovvero rivolta ai soci, o svolta in forma marginale; distinguere, in quanto eventualmente svolte purché in forma minoritaria, le attività d’impresa in settori non ricompresi tra quelli di utilità sociale; prevedere contabilità separate, se in presenza dei diversi regimi."

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 4**

Al comma 1, lettera *h)*, dopo la parola “disciplinare,” inserire le seguenti: “in coerenza con quanto previsto all’art. 10, comma 6, del d.lgs. 460/1997,”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 4**

*Al comma 1, sostituire la lettera* i) *con la seguente:*

*“*i)riorganizzare il sistema di registrazione degli enti privati di Terzo settore secondo criteri di semplificazione, attraverso l’obbligo di iscrizione, direttamente per il tramite del notaio per i soggetti con personalità giuridica, ad un registro delle imprese sociali e dei soggetti di Terzo settore con personalità giuridica, tenuto presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; ovvero ad un registro dei soggetti di Terzo settore privi di personalità giuridica, tenuto presso le Regioni. I due registri costituiscono le due sezioni del Registro nazionale del Terzo settore, costituito presso il Ministero del Lavoro e disponibile presso le Regioni, pubblico e consultabile in via telematica. I soggetti di cui al libro primo del Codice Civile non di terzo settore sono invece iscritti al REA, registro degli enti e delle associazioni, tenuto presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 4**

*Al comma 1, sostituire la lettera* m)*, con la seguente:*

“m) valorizzare il ruolo degli enti di Terzo settore in fase di programmazione a livello territoriale, applicando criteri e modalità per l’affidamento improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione nonché promuovendo forme di collaborazione tra enti di terzo settore nell’attuazione della loro funzione sociale pubblica, anche attraverso procedure di co-progettazione che valorizzino successive aggregazioni delle migliori proposte valutate in sede di gara.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 4**

*Al comma 1 dell’art. 4, dopo la lettera* m)*, inserire la seguente:*

“m-*bis*) tutelare le condizioni di lavoro di chi opera nel Terzo settore, prevedendo nei contratti pubblici l’adozione di condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste nei CCNL adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, così come valutate in applicazione degli accordi interconfederali, nonché identificando le prestazioni oggetto di lavoro retribuito rispetto a quelle svolgibili attraverso l’attività di volontariato;”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 4**

*Al comma 1, dopo la lettera* n)*, inserire la seguente:*

“n-*bis*) prevedere, oltre che in riferimento ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, forme di consultazione con le maggiori organizzazioni di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore e le parti sociali relativamente a:

* modifiche normative relative alla presente legge o ad altre disposizioni in materia di Terzo settore;
* modifiche normative relative ai settori di utilità sociale;
* adozione delle misure integrative e correttive dei decreti di cui all’articolo 1, comma 6;
* predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 3.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 5**

Al, comma 1, lettera *a)* sostituire le parole: “riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all’interno degli enti del Terzo settore” con le seguenti: “riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, la specificità e le tutele dello *status* di volontario e delle organizzazioni di soli volontari;”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 5**

*Al comma 1, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

“a-*bis*) introduzione di previsioni relative al rimborso spese dei volontari, finalizzate a preservare il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 5**

*Al comma 1, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

“a-*bis*) definizione dei casi in cui è possibile coinvolgere entro le attività volontari a cui, stante il carattere occasionale della collaborazione, non è richiesto di associarsi e definizione dei relativi profili assicurativi;”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 5**

*Al comma 1, sostituire la lettera* e) *con le seguenti:*

“e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1. l’assunzione della personalità giuridica e di una delle forme giuridiche di Terzo settore;
2. il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall’articolo 15 della legge 266/1991;
3. la libera costituzione senza vincoli territoriali, una base sociale composta esclusivamente da enti di Terzo settore, un numero minimo significativo di soggetti associati definito a livello nazionale dagli organismi di programmazione e controllo, l’obbligo di fruire esclusivamente dei servizi del centro di servizio di cui si è soci;
4. l’operatività esclusiva a favore dei volontari singoli o presenti nelle diverse organizzazioni di terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato;
5. il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici nell’organo assembleare, con limitazione del voto multiplo e delle deleghe e con l’attribuzione alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 della maggioranza qualificata dei voti nell’assemblea;
6. l’individuazione di soglie massime dimensionali degli enti di Terzo settore, sotto le quali poter fruire gratuitamente dei servizi del centro di servizio;
7. l’esclusione della possibilità di svolgimento di funzioni di rappresentanza degli associati;
8. la previsione, negli statuti, dell’incompatibilità tra ruoli nell’organo direttivo e l’assunzione di cariche politiche;
9. il divieto, per i centri di servizio, di procedere ad erogazioni dirette in denaro o attraverso beni mobili o immobili verso enti di Terzo settore;
10. lo svolgimento dei compiti di controllo dell’attività e della veridicità dei rendiconti degli enti con ridotta dimensione economica, anche con risorse di cui all’art. 10, comma 1, ferma restando la possibilità di controlli esterni;

e-*bis*) revisione dell’attività di programmazione e controllo dell’attività e della gestione dei centri di servizio, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1. di assegnare loro, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, la concessione dell’accreditamento dei centri di servizio e la verifica del mantenimento dei requisiti, nonché l’attribuzione delle risorse ai centri di servizio anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;
2. costi di funzionamento posti a carico delle risorse di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ad eccezione degli eventuali emolumenti degli amministratori e degli emolumenti dei dirigenti, che sono attribuiti a carico aggiuntivo delle fondazioni bancarie finanziatrici;
3. organo di governo partecipato a maggioranza dalle fondazioni bancarie finanziatrici, con sola presenza, con quota di minoranza, di organismi di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore.

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente*

“a) qualificazione dell’impresa sociale quale ente di Terzo settore, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 e dell’articolo 4, che svolge attività imprenditoriale;”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

“b) attività svolte esclusivamente nei settori di utilità sociale, così come previsti dall’articolo 4, comma 1;”;

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente*

“Previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente. Non possono remunerare il capitale e ripartire gli utili le forme giuridiche per le quali tale facoltà è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente*

“previsione per le imprese sociali costituite nelle forme societarie di cui al libro V del Codice Civile di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di gestione, da assoggettare alle seguenti condizioni e limiti:

1. destinazione di almeno il 30% a una riserva indivisibile;

2. facoltà di destinare una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;

3. facoltà di distribuzione di dividendi ai soci per una quota non superiore al 50%. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

4. nel caso di scioglimento, destinazione dell’intero patrimonio netto residuo, rimborsato il capitale sociale al valore nominale, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell’impresa sociale;

5. non possono remunerare il capitale e ripartire gli utili le forme giuridiche per le quali tale facoltà è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

Al comma 1, lettera *f)*, aggiungere in fine le seguenti parole: “, prevedendo comunque un’opportuna graduazione dei benefici, tesa a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

“g) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di designare loro rappresentanti negli organi di amministrazioni delle imprese sociali, salvo il divieto di determinare situazioni di controllo”;

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 8**

*Al comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

“a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 8**

Al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: “dei contingenti di giovani” aggiungere le seguenti: “italiani e stranieri regolarmente soggiornanti”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 8**

*Al comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

“d) attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti di Terzo settore; possibilità per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati.”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 9**

*Al comma 1, sostituire la lettera* a) *con le seguenti*:

a) applicazione del regime fiscale ordinario, non di vantaggio, per i corrispettivi derivanti da eventuali attività economiche non riconducibili ai settori di utilità sociale. A tali attività occorre imputare i relativi costi;

a-*bis*) previsione dell’esenzione fiscale per le attività non economiche, ovvero per quote associative, oblazioni, donazioni e contributi. A tali attività occorre imputare i relativi costi;

a-*ter*) previsione che le attività economiche nei settori di utilità sociale siano soggette, se dovuto, in modo omogeneo alle imposte dirette sui redditi d’impresa, di capitale, fondiari e diversi e così trattate:

1. esenzione fiscale per le attività marginali, da limitare definendo soglie massime dei relativi incassi, in valore assoluto o in percentuale rispetto al fatturato complessivo;
2. esenzione fiscale per gli utili destinati a riserva indivisibile e che non possono essere distribuiti ai soci per l’intera durata dell’ente e al suo scioglimento;
3. solo in caso di distribuzione di utili come definita all’articolo 6, applicazione di un regime fiscale di favore in caso di vendita a prezzo di mercato, rivolta a terzi ovvero agli associati non partecipanti attivamente al rapporto societario; applicazione di un regime fiscale di maggior favore nel caso di vendita a soci ove sia comprovata l’effettiva partecipazione attiva al rapporto societario, nonché in caso di vendita accertata a prezzi di favore o a prezzo simbolico, con percentuale di abbattimento minimo del prezzo definita con decreto;

a-*quater*) applicazione, alle attività economiche di utilità sociale, se non marginali, di un regime delle imposte indirette armonizzato e agevolato;

a-*quinquies*) applicazione, per le altre imposte statali, di un regime fiscale di favore. In caso di fusioni e al fine di favorirle, le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in quota fissa o comunque non variabile per un periodo di ventiquattro mesi dall’approvazione del relativo decreto;

a-*sexies*) applicazione, per le imposte locali sugli immobili ed i servizi indivisibili, di un regime di favore e con gradualità analoga a quella prevista per le imposte dirette, con la previsione di esenzione per le attività economiche svolte in accreditamento con carattere paritario rispetto ai servizi statali o locali definiti essenziali dalla legge o dalla programmazione pubblica e qualora, da parte dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, non siano previsti, in tutto o in larga parte, corrispettivi per le prestazioni;

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 9**

Al comma 1, lettera *g)*, sopprimere le parole: “e delle imprese sociali”

**IL RELATORE**

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 9**

Al comma 1, sostituire la lettera *m)* con la seguente:

“m) superamento per gli enti di Terzo settore, in coerenza con la lettera *a)* del presente comma, dei concetti di ente non commerciale e di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, rendendo coincidenti le definizioni civilistiche e quelle ai fini fiscali.

**IL RELATORE**